

Proc. 154/2023

121 APR. 2023

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

Oggetto: Obblighi informativi gravanti sui professionisti nell'ambito delle procedure regolate dalla Legge fallimentare e dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Con nota in data 23.12.2022 il Presidente del tribunale ha trasmesso una nota del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia che chiedeva di sensibilizzare tutti gli operatori all'uso di files strutturati tipici previsti dalla normativa sul processo civile telematico per l'invio degli atti delle procedure concorsuali.

La recente entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e le modifiche da ultimo apportate alla Legge fallimentare dal Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, nonché la recente emanazione della Circolare de Ministero della giustizia prot.284816 del 28 ottobre 2022, suggeriscono peraltro di richiamare l'attenzione di tutti i professionisti che svolgono il ruolo di curatore, commissario, liquidatore o ausiliario nell'ambito delle procedure concorsuali, di insolvenza o dirette a regolare la crisi di impresa, sugli obblighi informativi da rispettare e sulle modalità di redazione e trasmissione dei relativi rapporti e/o relazioni all'Ufficio giudiziario.

Il presente documento, quindi, propone dapprima una ricognizione degli obblighi informativi imposti dalla legge sia per le procedure ancora soggette alla legge fallimentare, sia per quelle regolate dal nuovo codice della crisi d'impresa e, quindi, fornisce alcune indicazioni comuni relative alle modalità di redazione e trasmissione.

OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AI PROCEDIMENTI REGOLATI DALLA LEGGE FALLIMENTARE

Con riferimento alle **procedure fallimentari**, l'art.33 prevede che il curatore, **entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento**, deve presentare al giudice delegato una **relazione particolareggiata** sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni. Il rapporto contiene i dati identificativi dello stimatore.¹

L'art. 119 LF stabilisce che unitamente all'istanza di chiusura il curatore deposita un **rapporto riepilogativo finale** redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.²

Con riferimento alle procedure di **concordato preventivo con liquidazione dei beni**, l'art.182, sesto comma, stabilisce che si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con **periodicità semestrale** dalla nomina. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore deposita un **rapporto riepilogativo finale** redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma. Il liquidatore comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia dei rapporti al commissario giudiziale, che a sua volta li comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.³

Con riferimento alle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale l'art.186-bis oggi prevede che **ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma**, il commissario giudiziale redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.

¹ **Il deposito dei rapporti riepilogativi è obbligatorio anche per le procedure introdotte in data anteriore al 16 luglio 2006** in quanto, se è vero che il 5° comma dell'art.33 della L.fall. è stato introdotto dall'art.29, comma 1, lett. b) del D.L.vo 5/2006 ed era applicabile alle sole procedure introdotte successivamente a tale data, l'art.17, comma 1, lett. c) del D.L. 179/2012 ha stabilito che: *"Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni."* Per effetto di quanto disposto dai commi 4 e 5 del citato articolo 17: *"Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."* Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies dell'art.16-bis del D.l. 179/2012 si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti. La norma è stata recentemente integrata con il solo riferimento all'ultimo periodo dall'art.14, comma 1, lett. a) del D.lgs. 149/2022.

² La norma è stata modificata dall'art.14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 149/2022 ma riproduce il testo dell'art.16 bis comma 9-quater del D.L. 179/2012. Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti.

³ La norma così modificata dall'art.14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 149/2022 riproduce sostanzialmente il testo dell'art.182 modificato dall'art.16bis del D.L. 179/2012 ed è, quindi, applicabile alle procedure di concordato pendenti.

Conclusa l'esecuzione del concordato, deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma.»⁴

OBBLIGHI INFORMATIVI RELATIVI AI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Nei procedimenti di **liquidazione giudiziale**, l'art.130 stabilisce che il curatore deve presentare al giudice delegato:

- a) **entro trenta giorni** dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta **un'informativa** sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (comma 1);
- b) **entro sessanta giorni** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, **una relazione particolareggiata** in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (comma 4);⁵
- c) **entro quattro mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, **un rapporto riepilogativo periodico** delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi (comma 9).

L'art. 235 stabilisce che unitamente all'istanza di chiusura della procedura il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 (**rapporto riepilogativo finale**).⁶

L'art. 275 stabilisce che, nel caso di **liquidazione controllata**, il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che **ogni sei mesi** ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

Nell'ambito delle procedure di **concordato preventivo** l'art. 118 stabilisce che il commissario giudiziale ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.

Nel caso di **concordato preventivo con cessione dei beni**, l'art. 114 stabilisce che il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico

⁴ La norma così modificata dall'art.14, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 149/2022 riproduce sostanzialmente il testo dell'art.16bis, comma, 9 quinquies. Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui ai commi 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti.

⁵ **Attenzione!** Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209, la relazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 130 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

⁶ Nel caso in cui si debba procedere alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett. c) – compiuta ripartizione dell'attivo – in presenza di procedimenti pendenti, deve, in ogni caso essere depositato il rapporto riepilogativo finale previsto dall'art. 235, ma, in base a quanto disposto dall'art. 234, comma 6, Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del rapporto supplementare e del rapporto riepilogativo finale.

ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 8, e 25 septies, comma 1, le medesime norme (artt. 118 e 114) si applicano anche al **concordato semplificato**.⁷

Ai sensi dell'art. 64 bis, comma 9, infine, le disposizioni dell'art. 118 si applicano anche al **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione**.

Appare opportuno ricordare che:

1. ai sensi dell'art. 216, il curatore deve informare il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9;
2. ai sensi dell'art. 281 nell'ambito del procedimento per esdebitazione nelle procedure di liquidazione giudiziale o controllata il curatore deve dare atto nei rapporti riepilogativi previsti dall'art. 130 dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio;

L'art. 358 stabilisce, infine, che il curatore, il commissario giudiziale ed il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria anche tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi.

INDICAZIONI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI REDAZIONE E DEPOSITO DEI RAPPORTI/RELAZIONI INFORMATIVE

Il comma 9-septies dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 132/2014 prevede che i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

Tale norma è stata integralmente trasfusa nell'art. 40 del D.Lgs 149/2022.

Orbene, il complesso normativo vigente (come anche recentemente sottolineato dalla citata circolare del Ministero della giustizia) impone non solo il deposito telematico dell'atto sottoscritto digitalmente, ma anche che esso sia strutturato in conformità agli schemi pubblicati dalla Direttore generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia (c.d. XSD) ed allegati al Provvedimento del 16 aprile 2014 (previsto dall'art.34, comma 1, del D.M. 21 febbraio 2011, n.44)⁸.

I professionisti sono quindi obbligati a formare i rapporti riepilogativi avvalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle *software house* nei redattori aggiornati e tenuti a garantire la coerenza tra la parte testuale del rapporto ed i dati ivi inseriti.⁹

⁷ In questo caso la relazione di cui all'art.105 deve intendersi sostituita dal parere dell'ausiliario reso ai sensi del comma 4 dell'art. 25 sexies.

⁸ Le specifiche tecniche sono consultabili sul Portale dei servizi telematici del ministero nella sezione documentazione. Nella sezione Download sono invece pubblicati gli schemi (XML) che debbono essere utilizzati per la redazione dei documenti.

⁹ Per un elenco degli strumenti di redazione disponibili è possibile consultare la pagina del Portale dei servizi telematici disponibile al seguente indirizzo: <https://pst.giustizia.it/PST/it/paginadettaglio.page?contentId=ACC655>.

I rapporti dovranno essere completi ed esaustivi ed è **precluso l'utilizzo del "atto generico"** o degli atti non nativi digitali.

Si evidenzia, in proposito, che il Consiglio superiore della magistratura nella Delibera del 20 luglio 2022 (534/VV/2020) relativa alle Buone Prassi nel settore delle procedure concorsuali – Linee guida ha evidenziato che l'uso dei file strutturati consente una circolarità dei dati da parte di tutti i soggetti che li lavorano, con conseguente risparmio di tempo legato alla possibilità di impiegare i campi tratti dai file XSD senza doverli reintrodurre, peraltro col rischio di errori.

Il ricorso ai file strutturati XSD tipici previsti per le procedure concorsuali deve essere incentivato tenuto conto dei risvolti positivi che questi hanno in termini di:

- a) monitoraggio delle procedure da parte del giudice delegato, posto che i sistemi informatici rilevano automaticamente il deposito degli atti coi relativi adempimenti da parte dei curatori;
- b) riduzione di errori materiali e riduzione del lavoro delle cancellerie ove anche i giudici delegati utilizzino gli atti strutturati;
- c) maggiore celerità nella redazione dei provvedimenti da parte del giudice delegato -anche grazie ai modelli automaticamente messi a disposizione sulla Consolle del magistrato sfruttando l'inserimento automatico dei dati già presenti nei sistemi di cancelleria;
- d) potenziale ausilio per il rilevamento statistico del lavoro del giudice delegato;
- e) raggiungimento degli obiettivi di informatizzazione delle procedure nel senso richiesto dal PNRR.

Si invitano, pertanto, i professionisti nominati nell'ambito delle procedure concorsuali ad attenersi alle presenti disposizioni provvedendo a depositare dalla prossima scadenza prevista in ogni singola procedura, i rapporti redatti in forma completa in modo conforme a quanto indicato.

Solo nel caso in cui i file strutturati conformi alla normativa del processo civile telematico non consentano di esprimere tutti i dati, gli approfondimenti e le considerazioni necessarie potrà allegarsi al deposito telematico **anche** un documento di testo avente un contenuto integrativo.

Il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Roma e trasmesso agli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, con invito a darne la massima diffusione.

I Giudici